

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento delle Attività Produttive

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO A GESTIONE SEPARATA PER LA
CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 60 E 63 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

PREMESSO CHE

- L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, ha istituito un fondo a gestione separata per la concessione di agevolazioni in materia di commercio, (il "Fondo") previa stipula di apposita convenzione con una Società o Ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi;
- è scaduta la convenzione per la gestione del "Fondo" stipulata con Banca Nuova;
- l'Assessorato regionale Attività Produttive, nelle more di una valutazione circa l'opportunità di procedere all'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo soggetto gestore, è pervenuta nella determinazione di procedere ad un temporaneo affidamento "in house providing" della gestione del Fondo a IRFIS-Finanziaria per lo Sviluppo in Sicilia S.p.a. in breve Irfis-FinSicilia S.p.a.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2012 il giorno trentuno del mese di luglio

FRA

La Regione Siciliana – Assessorato regionale Attività Produttive, con sede a Palermo Via degli Emiri n. 45 (C.F. 80012000828), rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive Dott. Rosolino Greco, nato a Vicari il 09/01/1956,

E

La Società IRFIS-Finanziaria per lo Sviluppo in Sicilia S.p.a., in breve IRFIS – FinSicilia S.p.a., Società Finanziaria iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari con il n° 41985 e nell'elenco speciale con il n° 33685.9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 00257940825, socio unico Regione Siciliana, con sede in Palermo Via Giovanni Bonanno n. 47, capitale sociale Euro 17.999.996,00 interamente versato, in persona del Direttore Generale dr. Vincenzo Emanuele nato Palermo il 18 gennaio 1957,

Enti che di seguito saranno, rispettivamente, chiamati "Assessorato" e "Società"

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. La Società assume la gestione del Fondo istituito dall'art. 60 della L.r. 23 dicembre 2000, n. 32 destinato ad agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese commerciali agli interventi creditizi previsti dallo stesso articolo, nonché alle agevolazioni di cui all'art. 63 della predetta legge.
2. Alla gestione del Fondo sovrintende un comitato composto secondo quanto stabilito ai commi 5,6, 7 e 8 dell'art. 60 della L.R.32/2000. Con successivi provvedimenti del Presidente della Regione sono nominati i componenti del comitato e sono altresì fissati i compensi loro spettanti a carico del Fondo in argomento.
3. Compete al comitato, sulla base di direttive generali emanate dall'Assessorato, stabilire le condizioni, i criteri, le modalità e i tempi per la concessione degli interventi previsti dall'art. 60 e dall'art. 63 della L.r. n. 32/2000.
4. Il comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:
 - a. Delibera le disposizioni operative concernenti la presentazione e l'istruttoria delle domande di finanziamento;
 - b. Delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione ai benefici del Fondo, nonché le modifiche attinenti le operazioni medesime;
 - c. Delibera in ordine alle revoche, alle rinunce, alle transazioni che si rendessero necessarie nell'interesse del Fondo, ancorchè comportanti rinunce sul capitale mutuato, alla svalutazione dei crediti ed alla determinazione delle eventuali perdite definitive;
 - d. Approva annualmente la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare del compenso di cui all'art. 4;
 - e. Segnala all'Assessorato la necessità di integrazione delle assegnazioni finanziarie al Fondo.

ART. 2

1. La Società amministra il Fondo con contabilità separata.
2. Il Fondo costituisce fondo terzi in amministrazione, non concorre alla formazione del patrimonio del concessionario che, comunque, provvede alla gestione con la diligenza professionale del mandatario.

Le somme costituenti il Fondo saranno versate su apposito conto presso la Società intestato alla Regione Siciliana. La Società riconoscerà sulle somme disponibili il medesimo tasso precedentemente riconosciuto dal tesoriere della Regione Siciliana.

3. Sul predetto conto la Società addebiterà:

- a. Le somme che di volta in volta saranno erogate ai soggetti beneficiari a valere sul Fondo di cui sopra o utilizzate per spese legali e giudiziarie relative al recupero dei crediti o comunque esitate in dipendenza dei benefici stessi;
- b. Il compenso spettante alla Società alla fine di ciascun esercizio ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione debitamente fatturato ai sensi delle leggi fiscali vigenti;
- c. Gli oneri fiscali ed ogni altro onere connesso con la gestione del Fondo.

5. Sullo stesso conto la Società accrediterà:

- a. I rientri per sorte capitale – compresi quelli per eventuali estinzioni anticipate – e gli interessi, compresi quelli moratori, in dipendenza dell'utilizzo del preammortamento e dell'ammortamento dei mutui concessi;
- b. I rientri a seguito di risoluzione di contratti stipulati che hanno dato luogo ad erogazione;
- c. Le somme recuperate a seguito di procedure giudiziarie;
- d. Ogni altra somma di pertinenza del Fondo.

6. Per quanto attiene gli interessi di giacenza, in applicazione delle leggi in materia in vigore, la Società è tenuta a contabilizzare e versare direttamente in entrata al bilancio della Regione, alla fine di ogni esercizio, un interesse alle medesime condizioni come sopra fissate al netto delle ritenute di legge.

7. Alla chiusura di ciascun esercizio, dopo avere posto a carico del conto economico della gestione gli accantonamenti conseguenti alla svalutazione dei crediti, gli accantonamenti per oneri, nonché il compenso annuale spettante al concessionario, il risultato netto della gestione del Fondo sarà portato ad incremento del Fondo stesso.

8. L'Assessorato fornirà le istruzioni operative per il trasferimento da parte del precedente gestore del Fondo, della documentazione e di ogni atto utile per corretto impianto amministrativo, contabile ed informatico del Fondo gestito dalla Società.

ART. 3

1. Per l'istruttoria delle richieste di ammissione alle agevolazioni del Fondo di rotazione e per la gestione dello stesso, la Società si attiene alle condizioni e modalità disposte dal Comitato di cui all'art. 1 nell'ambito della normativa vigente, nonché alle direttive impartite dall'Assessorato.
2. La Società svolge nei confronti del Comitato di cui all'art. 1 le seguenti specifiche funzioni:
 - a. Propone l'adozione delle disposizioni operative per la concessione degli interventi;
 - b. In relazione alle singole operazioni, esplicita l'attività istruttoria, propone l'adozione delle relative deliberazioni esprimendo il proprio parere;
 - c. Effettua i controlli e procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni;
 - d. Sottopone all'approvazione la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società trasmette all'Assessorato regionale delle Attività Produttive, all'Assessorato regionale dell'Economia e alla Corte dei Conti la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare del compenso di cui all'art. 4, corredati dai seguenti prospetti dimostrativi:
 - a. Estratto conto;
 - b. Elenco delle operazioni eseguite, con la specificazione dei nominativi dei beneficiari dell'importo, della data dell'istanza e dell'erogazione;
 - c. Copia dell'attestazione rilasciata dall'Ufficio di Cassa regionale del versamento degli interessi di pertinenza della Regione Siciliana relativi alle giacenze del Fondo.
4. La Società è responsabile della corretta gestione del Fondo di rotazione e della puntualità di tutti gli adempimenti connessi, in particolare:
 - a. Della predisposizione di servizi e strutture tecnico che assicurino un trasparente, imparziale ed efficiente svolgimento della specifica attività, nonché di procedure, anche di controllo interno, al fine di eliminare conflitti di interessi con la ordinaria attività;
 - b. Dell'individuazione di un ufficio responsabile dell'attività di collegamento con l'Assessorato;
 - c. Del rispetto delle modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal presente contratto;
 - d. Della completezza e della idoneità degli elementi e documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria delle domande di finanziamento;
 - e. Dell'esito dell'istruttoria, anche con riferimento alle eventuali condizioni e prescrizioni a carico dei soggetti richiedenti;
 - f. Della tempestiva notifica e conservazione dei documenti trasmessi dal precedente Gestore e di quelli prodotti a seguito dell'avvio della gestione del Fondo da parte della Società, per ciascuna richiesta di finanziamento e di tutta la documentazione e certificazione acquisita sia per l'attività istruttoria che di controllo, per il tempo prescritto dalla normativa vigente.
5. L'Assessorato, nell'esercizio delle funzioni di controllo, sul corretto funzionamento delle attività previste dal presente contratto e sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società destinata alla gestione del Fondo, può, in qualsiasi momento, effettuare ispezioni, verifiche ed accertamenti presso gli uffici dello stesso, nonché chiedere tutti gli elementi ritenuti necessari. Tali controlli riguarderanno, in particolare, gli adempimenti di cui al comma 4 del presente articolo. Sono espressamente esclusi dall'attività di ispezione, verifica ed accertamento gli atti, le informazioni, i dati, i documenti, e le notizie riferiti all'attività svolta dalla Società non inerenti al presente contratto.
6. Fatto salvo il risarcimento per maggiori danni, in caso di inadempienza, senza giustificato motivo, da parte della Società degli specifici obblighi di cui al comma 4, alla Regione siciliana è dovuta una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., per ciascuna domanda di intervento cui l'inadempimento si riferisce, dalla stessa determinata e fino ad un massimo di € 1.549,37. Ai fini dell'applicazione della penale predetta ed in ragione del relativo ammontare, l'Assessorato detrae l'importo relativo dai compensi complessivi spettanti. Eventuali controversie sull'applicazione della penale potranno essere sottoposte, su richiesta del concessionario, alla valutazione di una commissione consultiva costituita, di

volta in volta per ogni singola controversia, da quattro membri, di cui due, compreso il Presidente, funzionari con qualifica dirigenziale dell'Assessorato e due in rappresentanza della Società; in seno a tale commissione, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

ART. 4

1. Per la gestione del Fondo e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 della presente convenzione, è riconosciuto alla Società, a valere sulle disponibilità del Fondo stesso e con riferimento all'esercizio precedente, un compenso pari allo 0,55 per cento dell'importo di ciascun finanziamento o contributo concesso e allo 0,25 per cento di ogni rientro annuale comprensivo di interessi. Detto compenso viene riconosciuto, anche in presenza di insolvenza da parte delle imprese beneficiarie, fino alla data dell'intervenuto accertamento della perdita definitiva.
2. Sono a carico del Fondo i compensi spettanti ai componenti del Comitato di cui all'art. 1 nonché tutte le spese legali e giudiziarie esterne e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo.
3. La Società, a seguito dell'approvazione del Comitato di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), preleva il compenso di propria spettanza a valere sulle disponibilità del Fondo con valuta 1 gennaio di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente.

I mutui e i relativi atti di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 10 n. 1 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e successive modificazioni, sono esenti dall'IVA, e, ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e ipotecaria, nonché della relativa imposta sostitutiva, trattandosi di finanziamenti a medio termine concessi con fondi della Regione Siciliana.

ART. 5

1. La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2012, con facoltà di eventuale proroga per motivate esigenze dell'Amministrazione, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno due mesi prima della scadenza.
2. La presente convenzione viene redatta in tre originali a cura e spese della Società. Per la registrazione si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131 e successive modificazioni ed inoltre fruisce del trattamento tributario agevolato di cui al richiamato D.P.R. 29/09/1973, n. 601 del quale si chiede espressamente l'applicazione.
3. Il presente contratto è vincolante per la Società dal momento della sua stipulazione, ma esso impegna l'Assessorato solo dopo il perfezionamento del relativo decreto di approvazione.

Per l'Assessorato regionale
delle Attività Produttive

Il Dirigente Generale del
Dipartimento delle Attività Produttive
Dott. Rosolino Greco

Per la Società
IRFIS-FINSICILIA S.p.a

Il Direttore Generale
dr. Vincenzo Emanuele